

No alla proroga fino al 2020

Spiagge, la Ue bocchia l'Italia: le concessioni vanno all'asta



ROMA La Corte Ue bocchia l'Italia: scorretta la proroga automatica delle concessioni fino al 2020, le spiagge vanno all'asta. L'attuale meccanismo di assegnazione dei diritti demaniali e marittimi è contrario, dunque, alle norme europee e ora l'Italia, che da anni concede le spiagge ai gestori senza effettuare le procedure di selezione, dovrà bandire gare regolari.

Di Branco a pag. 9

La Corte Ue bocchia l'Italia: spiagge da mettere all'asta

► Secondo i giudici è scorretta la proroga ► Per Bruxelles si «impedisce una selezione automatica delle concessioni fino al 2020 trasparente e la concorrenza dall'estero»

LA SENTENZA

ROMA Concessioni, tutto da rifare. L'attuale meccanismo di assegnazione dei diritti demaniali e marittimi è contrario alle norme europee e dunque l'Italia, che da anni concede le spiagge ai gestori senza effettuare le procedure di selezione, dovrà bandire gare regolari. E pazienza se molti fra i circa 30 mila operatori resteranno fuori lasciando il posto a qualcun altro. La Corte di giustizia europea silura le proroghe automatiche e generalizzate con le quali da diverse legislature vari governi rinviavano il problema delle concessioni lasciando le cose come stanno.

L'ITER

L'ultima proroga, già bocciata dall'Ue nello scorso febbraio, fissa la data di scadenza dei diritti al 31 dicembre 2020. Ma per i giudici di Lussemburgo si tratta di una situazione illegittima che va superata. Riprendendo le conclusioni dell'avvocato generale

di febbraio scorso, i togati europei hanno sentenziato che il diritto dell'Unione è contrario alla proroga automatica in assenza di gare, in particolare per le strutture con «interesse transfrontaliero certo». Sul caso è puntata da mesi l'attenzione del settore italiano. Nonostante questa legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni. Di qui il ricorso contro questi provvedimenti di rifiuto. Così i giudici italiani si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Unione.

Nel dispositivo della sentenza, la Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell'applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, «il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del

demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza». La proroga automatica delle autorizzazioni, «non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione». Certamente l'articolo 12 della direttiva del 2006 sui servizi che disciplina i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, come la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, «considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione». Come a dire, in buona sostanza, che la presa d'atto che un operatore ha investito molti soldi (che in qualche modo devo-

no rientrare in termini di profitto) non può essere una giustificazione per consegnargli la spiaggia a tempo indeterminato.

LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La formulazione dell'articolo 12 della direttiva vieta una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione

tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative. La Corte ha precisato infine che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione di questa natura presenti un interesse tran-

sfrontaliero certo, «la proroga automatica della sua assegnazione a un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento».

Michele Di Branco

NEPPURE LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI FATTI NEL TEMPO SEMBRA GIUSTIFICARE IL RINNOVO SENZA GARA INIZIALE

Le spiagge del Belpaese



STABILIMENTI BALNEARI



La spiaggia del lido di Latina



Sede della Corte Giustizia Ue

